

Verbale dell'assemblea dei soci

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 16,30,
Ruffano alla Via Trieste n.10, presso la sede
legale dell'Associazione Salotto Culturale La Giara, si è riunita -

l'Assemblea dei soci dell'Associazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto Sociale e conseguente approvazione dello stesso modificato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e successivi regolamenti attuativi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la sig.ra Elvia De Benedetto, che chiama a fungere da segretario, che accetta, la sig.ra Casto Mariarosaria

Il presidente premette che era stata indetta per il giorno 21 marzo alle ore 09:00 in prima convocazione l'Assemblea dei soci e che non raggiungendo il quorum necessario non era stata considerata valida a deliberare e che l'avviso riportava l'ora e il giorno della seconda convocazione e, constatata la presenza necessaria dei soci pari a 33 su 62 iscritti a libro associati, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente evidenzia che:

- le modifiche allo statuto sociale sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, ma ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DLgs. 117/2017, le modifiche dello statuto degli enti non profit alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea ordinaria
- tutti gli intervenuti, regolarmente identificati, si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ordine all'unico punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche secondo le ulteriori

indicazioni ricevute dalla Regione Puglia.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito.

Dopo la lettura della proposta di Statuto, si apre ampia ed esauriente discussione, al cui termine, l'Assemblea, all'unanimità

APPROVA

il nuovo Statuto sociale, così come modificato e che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilita dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto Allegato.

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo a provvedere alla registrazione del presente Statuto.

Alle ore ____17,45_____, non essendovi più argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Ruffano, 23 marzo 2023

Il Presidente

De Benedetto Elvia

Il Segretario

Casto Mariarosaria

Casto Mariarosaria



STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Ruffano (LE) alla via Trieste, n. 10, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata **"SALOTTO CULTURALE LA GIARA"** in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore – ETS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "SALOTTO CULTURALE LA GIARA – Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "SALOTTO CULTURALE LA GIARA – ETS". L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 - (Finalità e attività)

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o di terzi la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si prefigge di:

a. Diffondere l'arte in tutte le sue forme e le sue sfumature nel territorio Salentino e per tutta la regione Puglia;

b. Valorizzare tutte le categorie che appartengono alla parola "Arte" come la poesia, i romanzi, la letteratura, la Pittura, l'Artigianato, il Sapere delle tradizioni locali e conviviali;

c. Promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, di intrattenimento, esposizioni artistiche, temporanee e permanenti, mostre personali e collettive, concorsi, fiere, parchi didattici, eventi artistici in genere, utilizzando mezzi diversi.

d. Realizzare corsi di formazione agli associati, seminari, convegni, meetings e corsi tecnici con personale qualificato;

e. Creazione di cartaceo informativo socioculturale e realizzazione e gestione di siti internet;

f. Organizzare conferenze con artisti del settore, con il patrocinio comunale;

g. Educare all'arte bambini, ragazzi e adulti (da 3 anni), anche presso Istituti Comprensivi, altre Associazioni, Enti Pubblici, Ecclesiastici e Privati;

h. Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento di arte in generale e animazione, anche rivolti a bambini, a partire dai 3 anni, a ragazzi, a giovani ed adulti;

i. produzione e vendita di materiale divulgativo e gadget;

j. ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- Stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici, Ecclesiastici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche, ecclesiastiche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, o concorrere all'organizzazione e realizzazione di attività di commercializzazione, nei limiti delle leggi vigenti;
- Concedere a terzi l'utilizzazione della denominazione e del marchio dell'Associazione, nel rispetto degli ideali di cui all'articolo in questione;
- Organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni, cenacoli culturali od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui al punto 2 dell'Art. 2 del presente Statuto.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Ci sono 4 categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio si perde:

a) per morte;

- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6 - (Volontari)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 7 - (Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 8 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 9 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Organo di controllo, laddove eletto;
- Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso 7 giorni prima della data fissata presso la bacheca della sede sociale. In caso d'urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente con avviso inoltrato a mezzo mail agli associati tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 5;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

ART. 13 - (Verbalizzazione)

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero compreso tra tre e sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è accettata la delega.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci; predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea; formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione; elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; delibera in ordine alla perdita di status di socio..

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- Il Presidente;
- Almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- Richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

ART. 15 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati e, ove necessario, e con parere favorevole del Consiglio direttivo, Procuratori "ad acta" o per singole categorie di atti. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.

ART. 16 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

ART. 17 – (Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo ed è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti.

Coadiuva, altresì, il Presidente.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- redige il rendiconto preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa;
- tiene la cassa;
- predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente.

In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono assunte dal Segretario.

ART. 18 - (Segretario)

Il Segretario è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo ed è responsabile della stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Redige, tiene e trascrive i libri sociali.

ART. 19 - (Organo di controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20 - (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 21 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi.

Il Consiglio direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso; decide sul reinvestimento degli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 22 - (Esercizio sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 23 - (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 24 - (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione o, comunque, la sua cessazione per qualsiasi causa sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con le modalità indicate all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Elvio Di Benedetto President

Associazione Sotote Culturale
LA GIARA
Via Trieste, 10
73049 Ruffano (Le)
Cod. Fisc. 90048970751

Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 31 MAR. 2023
SERIE 3 NUMERO 322
VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLI F.O.

Antonio Aventaggio

* Firma su delega del direttore Provinciale
Antonella Rotello

